

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

Art. 6

(Istruzione e formazione)

1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, in forma singola o associata, per la realizzazione di interventi concernenti:

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;

c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il dialogo con le famiglie;

e) la formazione, l'educazione interculturale e la conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;

f)

(ABROGATA)

g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate;

h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

i) progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica.

(1)

3. L'Amministrazione regionale promuove iniziative ed è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, per interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana.

Note:

1 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 13/2023